

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 17/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 256 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0137 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	27/05/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	01/06/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	28/07/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	04/06/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	3 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	08/07/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	01/07/2010
<b>OGGETTO</b>	<p>La Commissione europea si prefigge l'obiettivo di adattare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Con tale proposta si tiene conto dei progressi compiuti negli ultimi sette mesi nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti da parte dell'Albania e della Bosnia-Erzegovina, spostando tali paesi dall'allegato I (elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) all'allegato II (elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) del regolamento. Lo spostamento è in linea con l'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco.</p> <p>Dopo il vertice di Salonicco del giugno 2003, l'Unione europea ha, infatti, ribadito in più occasioni il proprio impegno politico a favore della liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani</p>		

occidentali, sottolineando che tale obiettivo è correlato ai progressi che questi paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all'immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti.

#### **BASE GIURIDICA**

La presente proposta costituisce uno sviluppo della politica comune dei visti ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Tale articolo prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata.

#### **PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ**

La Commissione specifica che la decisione di modificare l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), già adottati dal regolamento (CE) n. 539/2001, *"spostando alcuni paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE"*.

#### **ANNOTAZIONI:**

La Commissione europea non fornisce motivazioni di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ritenendo che la presente proposta, costituendo uno sviluppo della politica comune dei visti, ricada fra le "competenze esclusive" dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.

Pur essendo corretta la scelta della base giuridica, nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di cui la politica comune dei visti fa parte, il trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri. Ciò è previsto espressamente dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE. Le competenze esclusive sono contemplate all'articolo 3 del TFUE<sup>1</sup>.

La presente proposta è comunque riconducibile ai negoziati di preadesione avviati dall'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali. Nel 2007 l'Unione europea ha concluso accordi di facilitazione del visto con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia (parallelamente ad accordi di riammissione) e ha avviato dialoghi strutturati sulla liberalizzazione dei visti basati su tabelle di marcia dettagliate indicanti chiari parametri di riferimento che i cinque paesi della regione devono soddisfare per avanzare gradualmente verso la liberalizzazione dei visti.

---

<sup>1</sup> *Articolo 3*

1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

- a) unione doganale;
- b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
- c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
- e) politica commerciale comune.

2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.